

Gentile Avv. Santini,

riscontro la Sua gradita nota del 15.07.2026, per inoltrarLe le precisazioni richieste:

- Confermo che l'intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi ai sensi della Parte II, Capo II, Sezione III, del TURP con le modalità previste dall'art. 59, comma 4, del TURP del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, a firma del Direttore USR, è il **decreto n. 171 del 03.02.2026 di Concessione del contributo**;
- Confermo l'importo del contributo, pari ad € **1.887.171,98**, IVA compresa;
- L'ID pratica di ricostruzione presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Abruzzo è il **n. 6246**;

- Ad una mia specifica richiesta di chiarimento, l'USR, tramite una propria pec del 13.03.2026 (v. allegato 8 alla mia perizia depositata), mi ha scritto testualmente:

In riscontro al suo quesito, si riporta testualmente l'art. 35, comma 5, lettera f) del Testo Unico della Ricostruzione Privata: "possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nel caso in cui le procedure di esecuzione forzata o concorsuale siano intervenute prima della presentazione della domanda di contributo, il diritto a richiedere il contributo è riconosciuto a favore dell'acquirente o del curatore fallimentare autorizzato dal giudice con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti.

Qualora le predette procedure siano intervenute dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto o il curatore fallimentare autorizzato dal giudice possono presentare al Vicecommissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. In assenza dell'autorizzazione del giudice, il Vicecommissario procede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso".

E' opportuno dare atto dell'intervenuta emissione del Decreto di concessione n. 171 di cui al prot. n. 0043505/26 del 03/02/2026, da cui è evincibile l'importo del contributo, all'interno dell'avviso di vendita/messa all'asta dell'edificio.

- Ad oggi non risultano spese in acollo a carico della committenza, come da decreto n. 171 del 03.02.2026 di concessione del contributo;
- Specifico, in relazione a tutti i beni costituenti il lotto unico (e non solo per il bene n. 1 - sub 8), che l'atto di provenienza è la donazione del 31.12.1972, trascritta il 30.01.1973 al n. 3270/3037 di formalità.

Cordiali saluti

Ing. Lanfranco Piersanti